

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni non maturate per la somma complessiva di € 1.725,30, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data di estinzione al saldo;
- il rimborso delle spese di procedura e delle spese legali sostenute.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la

retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinguere quelli che non sono riflessi nell'attuale *pricing* e quelli che sono conseguenti alla mera instaurazione del rapporto e addebitati alla banca da terzi;

- la non rimborsabilità delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, attesa la mancata prova di aver sostenuto il relativo costo.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale*



del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi alle provvigioni previste per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), in quanto secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, tali commissioni vanno qualificate come *up front*, indipendentemente dal soggetto intervenuto (nella specie sia un agente in attività finanziaria, che un intermediario ex art. 106 TUB), quando, come nella vicenda in oggetto, la parte resistente abbia prodotto l'allegato al SECCI che descrive puntualmente l'attività svolta dall'intermediario, delimitandola alla fase precedente al perfezionamento del finanziamento (cfr. Collegio Bari, nn. 7817/2020 e 23466/2019).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace".

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz'altro *recurring* le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (lett. B), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito. Nella specie, però, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di questi costi commissionali in sede di conteggio estintivo, applicando il criterio proporzionale lineare espressamente previsto in contratto. Nulla residua pertanto in favore del cliente per questa voce di costo.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,65%
-------	-------

	% restituzioni/
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,66%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissione lett. A (up front)	€ 648,00	€ 383,40	€ 250,55	○		€ 250,55
○	commissione lett. B (recurring)	€ 648,00	€ 383,40	€ 250,55	○	€ 383,40	€ 0,00
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.268,00	€ 1.341,90	€ 876,92	○		€ 876,92
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.127,47
interessi legali	si

Non è accolta la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso (v. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.127,47, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI